

ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N° 26-56

dell'11 luglio 1956

che modifica la decisione N° 27-55 del 20 luglio 1955, relativa alle informazioni che le imprese sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti

L'ALTA AUTORITA',

Visti gli articoli 47 e 54, 3° comma, del Trattato;

Vista la decisione N° 27-55 del 20 luglio 1955, relativa alla dichiarazione preventiva dei programmi d'investimento;

Considerando l'importanza particolare rivestita dai programmi d'investimento che determinano un aumento del consumo di rottame;

Considerando che i limiti di valore in precedenza fissati non consentono di ottenere un quadro completo degli investimenti nel settore della produzione di acciaio;

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione N° 27-55 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Sono oggetto di questa comunicazione preventiva i programmi di investimento concernenti

- sia gli impianti interamente nuovi, quando la spesa totale prevedibile superi 500.000 unità di conto U.E.P.,
- sia le sostituzioni o trasformazioni, quando la spesa totale prevedibile superi 1.000.000 di unità di conto U.E.P.

Tuttavia i programmi d'investimento relativi ai forni di produzione di acciaio e dei cubilotti ad aria calda utilizzati per la produzione di acciaio dovranno formare oggetto di una comunicazione preventiva, a prescindere dall'ammontare della spesa prevedibile.

La spesa totale prevedibile deve comprendere tutte le spese che sono la diretta conseguenza della realizzazione del programma di che trattasi, e dev'essere calcolata raggruppando in uno stesso programma tutti gli elementi che costituiscono un insieme tecnicamente inscindibile, ancorchè la loro attuazione debba comportare nel tempo diverse tappe distinte.»

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1° agosto 1956.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta dell'11 luglio 1956.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

René MAYER

PARERI

Parere dell'Alta Autorità sull'orientamento dei programmi di investimento nella siderurgia

L'Alta Autorità ha già fatto conoscere la propria opinione sulla gravità del problema dell'approvvigionamento del rottame, nonché sulla necessità di ricercare nella produzione di ghisa lo sviluppo della produzione di acciaio (*Quarta Relazione generale dell'8 aprile 1956 - da § 181 a § 191 - Discorso pronunciato dal Presidente dinanzi all'Assemblea Comune l'8 maggio 1956*).

L'Alta Autorità ha riesaminato le questioni di che trattasi nel corso di recenti colloqui con i presidenti delle organizzazioni di produttori siderurgici della Comunità.

Questi esami hanno confermato che gli impianti la cui entrata in servizio è prevista per i prossimi due anni non potranno realizzare tutta la produzione corrispondente alla piena utilizzazione della loro capacità, mancando loro un sufficiente approvvigionamento di ghisa e di rottame, e che il deficit di rottame rischierà di aggravarsi ulteriormente, a meno che non vengano adottate fin d'ora misure appropriate nel-

l'orientamento degli investimenti per risanare questa situazione.

Ciò premesso, l'Alta Autorità richiama in maniera pressante l'attenzione delle imprese siderurgiche sulla necessità di annettere la massima importanza all'evoluzione comparata delle capacità di produzione di ghisa e di acciaio che risultasse dai loro progetti d'investimento, e di evitare nel modo più rigoroso la creazione di nuove capacità di produzione di acciaio che, tenuto conto delle cadute proprie degli stabilimenti, non siano compensate da un maggiore, o quanto meno equivalente, incremento della produzione di ghisa. D'ora in avanti, e fino a nuovo ordine, l'Alta Autorità porrà questo aspetto del problema al primo posto degli elementi di valutazione che essa prende in considerazione all'atto dell'esame dei programmi d'investimento che le vengono dichiarati, e che determinano il parere che essa può essere indotta ad emettere al riguardo.